



**Provincia di Rimini**

## **I REGOLAMENTI**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE PROVINCIALI**

# PROVINCIA DI RIMINI

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO VIABILITA'**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' SULLE STRADE PROVINCIALI**

# INDICE

## **CAPO I : NORME GENERALI**

<b>Articolo 1</b> Oggetto	pag. 3
<b>Articolo 2</b> Definizioni dei mezzi pubblicitari	pag. 3
<b>Articolo 3</b> Regole generali	pag. 4
<b>Articolo 4</b> Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi	pag. 4

## **CAPO II : NORME TECNICHE**

<b>Articolo 5</b> Dimensioni	pag. 5
<b>Articolo 6</b> Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi	pag. 5
<b>Articolo 7</b> Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi	pag. 6
<b>Articolo 8</b> Cartelli e altri mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà	pag. 6
<b>Articolo 9</b> Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza	pag. 7
<b>Articolo 10</b> Limitazioni	pag. 10
<b>Articolo 11</b> Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale	pag. 11

## **CAPO III : NORME DI NATURA PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVA**

<b>Articolo 12</b> Autorizzazioni	pag. 12
<b>Articolo 13</b> Nulla Osta	pag. 12
<b>Articolo 14</b> Collocazione di cartelli od altri impianti su strade non provinciali	pag. 13
<b>Articolo 15</b> Durata e termini dell'autorizzazione	pag. 13
<b>Articolo 16</b> Diniego	pag. 14
<b>Articolo 17</b> Voltura	pag. 14
<b>Articolo 18</b> Variazione del messaggio pubblicitario	pag. 14
<b>Articolo 19</b> Revoca dell'autorizzazione	pag. 14
<b>Articolo 20</b> Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 15
<b>Articolo 21</b> Targhette di identificazione	pag. 15

## **CAPO IV : SANZIONI**

<b>Articolo 22</b> Rimozioni	pag. 16
<b>Articolo 23</b> Sanzioni amministrative	pag. 16

## **CAPO V : DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Articolo 24</b> Oneri di istruttoria	pag. 17
<b>Articolo 25</b> Corrispettivo	pag. 18
<b>Articolo 26</b> Norme di rinvio	pag. 18
<b>Articolo 27</b> Norme transitorie	pag. 18
<b>Articolo 28</b> Entrata in vigore	pag. 19

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la materia concernente la pubblicità con i relativi impianti, da collocare o collocati lungo od in vista delle strade provinciali, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" (C.d.S.) e successive modifiche, dagli articoli dal 47 al 58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" e successive modifiche e dagli articoli 49,153,162 e 168 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni dei mezzi pubblicitari**

1. Ai fine del presente regolamento si intende per:
  - a) **"INSEGNA DI ESERCIZIO"** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da un solo marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
  - b) **"PREINSEGNA"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale, utilizzabile su una sola faccia, supportato da una idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
  - c) **"SORGENTE LUMINOSA"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
  - d) **"CARTELLO"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
  - e) **"STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

- f) **"SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) **"IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- h) **"IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. In tale dizione si intendono ricompresi anche i rimorchi di cui all'art. 56 del c.d.s. adibiti espressamente a scopo pubblicitario.
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine di "altri mezzi pubblicitari".
- 3 La generalità degli strumenti pubblicitari viene quindi individuata con la dizione di Insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

### **Articolo 3** **Regole generali**

1. Lungo le strade provinciali o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari, visibili dai veicoli transitanti sulle strade stesse, che per forma, dimensioni, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o sviare l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica prescritta dalle norme vigenti.
3. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici, aree tutelate come beni culturali e dei beni paesaggistici, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è regolata dalle norme vigenti in materia.

### **Articolo 4** **Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi**

- 1 La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Rimini.
- 2 I mezzi adibiti esclusivamente a scopo pubblicitario non possono stazionare su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze.
- 3 Il posizionamento di detti mezzi su aree pubbliche e private, fuori dal centro abitato dovrà essere autorizzato con le modalità di cui all'art. 12;

## **CAPO II NORME TECNICHE**

### **Art. 5. Dimensioni**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari come sopra definiti, se installati **fuori dai centri abitati** non devono superare la superficie di  $6 m^2$ , ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie max di  $10 m^2$ , ritenendo tale misura il limite estremo non superabile in nessun caso.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati **entro i centri abitati** sono comunque soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m.1,00 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30.

### **Articolo 6**

#### **Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità ed in corrispondenza delle intersezioni.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera **fuori dai centri abitati** deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a

quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente e di mt **2 all'interno del Centro Abitato.**

5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicolo sugli stessi.

### Articolo 7

#### **Caratteristiche dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi.**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti **fuori dai centri abitati**, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare attenzione deve essere adottata nell'uso dei colori, soprattutto del colore rosso e verde e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni semaforizzate.

### Articolo 8

#### **Cartelli e altri mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà**

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, spettacolari e simili, può essere autorizzata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
  - i cartelli non dovranno avere dimensione superiore a 1,50 m<sup>2</sup>, *nel numero massimo di 3 posti in successione e comunque per un numero complessivo totale lungo le SS.PP. di n° 20 cartelli.* E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dall'articolo seguente, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione. I cartelli potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, ovvero nei 20 giorni precedenti ed ai due giorni successivi;
  - i "segni orizzontali reclamistici" sono ammessi lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi le distanze di cui al art. 9 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.



- gli “striscioni” sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alla ventiquattro ore successive allo stesso. Per tali mezzi la distanza prevista all’art. 9, comma 2 lett.b) si riduce a 50m.
- “locandine e stendardi” sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alla ventiquattro ore successive allo stesso. Per tali mezzi la distanza prevista all’art.9, comma 2 lett.b) si riduce a 50m.
- le applicazioni orizzontali non dovranno mai comunque in ogni modo ridurre le caratteristiche strutturali di aderenza della strada, così come a rimozione avvenuta si dovrà provvedere a ripristinare le condizioni preesistenti.

### Articolo 9.

#### **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h., salvo i casi specifici ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all'esterno di banchine, piazzole di sosta , cunette;
  - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni;
  - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
  - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
  - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S.;
  - h) 250 m. prima delle intersezioni;
  - i) 100 m. dopo le intersezioni;
  - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a mt 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, **fuori dai centri** abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi e, ove consentito dai regolamenti comunali è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semafori e delle intersezioni;
- b) 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e dalle intersezioni;
- d) 100 mt dagli imbocchi delle gallerie.

I Comuni possono, per le strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, concedere deroghe alle sopraccitate distanze.

5. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
  - i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
6. **All'interno dei Centri abitati** i comuni hanno la facoltà di derogare all'applicazione del divieto di cui al comma 3) lett. a (posizione a 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette) limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt 4. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
7. Le norme di cui al comma 2), (distanze fuori dal CA), comma 4 (distanze dentro al CA) e comma 5 (punti vietati dentro ai CA) non si applicano per **le insegne di esercizio**, a condizione che le stesse siano collocate **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3m, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.
8. Le distanze di cui al comma 2) (fuori dal CA) e comma 4, (dentro al CA), ad eccezione delle distanze dalle intersezioni, non si applicano per i **cartelli e altri mezzi pubblicitari** collocati **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza non inferiore a 3m dal limite della carreggiata, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada. Entro i Centri Abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
9. Nel caso di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **monofacciali** collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per quanto concerne i cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari **bifacciali** collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano per entrambi i sensi di marcia.
10. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
11. Per gli **impianti pubblicitari di servizio** costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m<sup>2</sup>, non si applicano, **fuori dai centri abitati**, le distanze previste al

comma 2 del presente articolo ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice. **Nei Centri Abitati**, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali.

12. I **segni orizzontali reclamistici** sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per esse non si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo successivo e le distanze di cui al comma 2 del medesimo art. 9 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

13. **Fuori dai centri abitati**, ad una distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 m. e non inferiore a 50 m., è ammesso il posizionamento di **preinsegne** in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h) del presente articolo. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.

14. Qualora nel sito di installazione richiesto per una **preinsegna**, sia già presente un impianto precedentemente autorizzato, la collocazione dovrà avvenire sul suddetto impianto sino al numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia. La verifica tecnica prevista ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Regolamento del C.d.S., dovrà essere prodotta ad ogni nuova installazione e la scadenza dell'autorizzazione sarà uniformata a quella residua dell'impianto.

15. Per ogni attività è possibile l'installazione di un numero massimo di 3 **preinsegne** sull'intera rete di SSPP. Qualora nel punto di installazione richiesto sia già presente un segnale stradale di direzione che indichi il Comune in cui ha sede l'attività non sarà concessa autorizzazione.

16. **Fuori da centri abitati** può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni **stazione di rifornimento di carburante** e stazione di esercizio, della superficie massima di 4 m<sup>2</sup>, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. E' possibile, inoltre, autorizzare n. 2 insegne di esercizio collocate sulle due fasce laterali della pensilina perpendicolare alla sede stradale purché le loro dimensioni rientrino all'interno dello spessore della pensilina stessa. Sono inoltre autorizzabili per ogni stazione di servizio n. 1 totem delle dimensioni massime di m 1,50 x 4,00 bifacciali, contenenti l'indicazione dei servizi prestati e relativo prezzario.

## Articolo 10 Limitazioni

1. Al fine di garantire il principio della massima sicurezza possibile sia attiva (rischi di impatto) che passiva (distrazioni), considerata la vocazione turistica della zona ed il consistente afflusso di mezzi, lungo i seguenti tratti di strade :
  - SP 136 "Santarcangelo - mare" :intera estesa, ricadente tutta in Comune di Rimini;
  - SP 17"Saludecese" : dal km 0+000 al km 0+800 (uscita casello autostradale ricadente in Comune di Cattolica);
  - SP 17 "Saludecese" : dal km 3+000 al km 6+400 (nuova variante ricadente in Comune di San Giovanni in Marignano e Morciano);
  - SP 18 "Conca" : dal km 9+000 al km 10+960 (nuova variante, ricadente in Comune di Montecolombo e Montescudo);
  - SP 258R " Marecchiese" intera estesa,

tutte le distanze indicate nelle norme precedenti, sia dentro che fuori i centri abitati, da considerare per l'installazione di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari deve intendersi raddoppiata nella misura.

2. E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui siano intervenuti accordi con soggetti pubblici o privati con appositi disciplinari che ne regolamentino l'uso.
3. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente e del territorio riminese, e di favorire le iniziative nel settore del turismo, è consentita in deroga alle norme previste agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare le realtà di rilievo presenti nel nostro territorio, purché tali cartelli abbiano carattere generale e contengano messaggi di immediata comprensione ricorrendo in particolare all'uso di immagini.

## Articolo 11 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 41/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, e delle preinsegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di aree tutelate come **beni culturali**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rimini a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
2. Ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs n. 41/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, e delle preinsegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità dei **beni paesaggistici**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rimini a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della

collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

3. All'interno del sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela naturalistica ed in quelle di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa del P.T.P.C. (**tavola TD 1** :Art. 18 sistema forestale e boschivo – **TP1** Artt. 19 “Zone di tutela naturalistica – 20”Zone di particolare interesse paesaggistico –21 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua – 22 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua - **TP6** Art. 23 bis Zone ed elementi di interessi storico-archeologico), è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

### **CAPO III**

## **NORME DI NATURA PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 12** **Autorizzazioni**

1. L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, **fuori dai centri abitati** lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicità, deve presentare domanda scritta, redatta in bollo, dell'importo fissato dalle leggi vigenti, indirizzata alla Provincia di Rimini - Ufficio Viabilità secondo la modulistica reperibile presso l'ufficio stesso o sul sito Internet dell'Ente ([www.provincia.rimini.it](http://www.provincia.rimini.it)), accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 24 del presente regolamento, da versare sul c/c postale intestato alla Provincia di Rimini. Dal pagamento delle spese di istruttoria sono esentati tutti gli enti pubblici con esclusione dei loro consorzi, aziende o società.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione dovrà allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'Ente:
  - a) Bozzetto del messaggio da esporre con le relative dimensioni e colori;
  - b) Planimetria in scala adeguata nella quale sia chiaramente indicata la posizione, le dimensioni e l'ingombro del cartello pubblicitario con indicazione della distanza dal confine stradale;
  - c) Documentazione fotografica riguardante la zona di intervento;
4. L'autorizzazione sarà concessa entro 90 giorni, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. Il termine rimane sospeso nel caso in cui la Provincia, inviti l'interessato, a mezzo di comunicazione scritta a produrre, entro i tempi indicati, ulteriore documentazione o ad integrare quella presentata. Il termine del procedimento

ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici diversi dall'Ufficio Viabilità o da Amministrazioni diverse dalla Provincia di Rimini; in tal caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento di detti pareri.

### **Articolo 13** **Nulla Osta**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali **correnti all'interno di centri abitati** con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia.
2. I cittadini interessati ad ottenere dette autorizzazioni debbono presentare presso la Provincia di Rimini - Ufficio Viabilità- apposita domanda in bollo secondo la modulistica reperibile presso l'ufficio stesso o sul sito Internet dell'Ente ([www.provincia.rimini.it](http://www.provincia.rimini.it)), accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 24 del presente regolamento, da versare sul c/c postale intestato alla Provincia di Rimini e dalla documentazione elencata all'art.12 comma 3) del presente regolamento.
3. La Provincia conclusa la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa inoltrerà la pratica corredata dall'eventuale nulla osta al Comune competente e per conoscenza al richiedente.
4. Il Comune, sulla base degli atti ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata da eventuali condizioni ritenute necessarie e di competenza comunale.
5. Copia dell'atto ufficiale o della comunicazione trasmessa dal Comune al richiedente dovrà essere inviata dal Comune stesso all'Amministrazione Provinciale per la conservazione degli atti ed una costante ed aggiornata conoscenza degli impianti esistenti lungo le strade provinciali.
6. Qualora la richiesta di parere pervenga da parte del Comune, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica necessaria, anche dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 24 del presente regolamento, da versare sul c/c postale intestato alla Provincia di Rimini.

### **Articolo 14** **Collocazione di cartelli od altri impianti su strade non provinciali**

1. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale, sono visibili da una strada provinciale l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico per la valutazione di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S della Provincia.

2. L'ottenimento del nulla osta segue le procedure di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla collocazione entro o fuori dai C.A., ovvero istanza in bollo corredata dalle spese di sopralluogo presentata direttamente dal richiedente o istanza in carta semplice corredata dalla spese di sopralluogo presentata dall'Ente proprietario della strada lungo la quale è installato.

### **Articolo 15** **Durata e termini dell'autorizzazione**

1. La durata dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi di pubblicità ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. Il nulla osta rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza della relativa autorizzazione rilasciata dall'ente competente ed è rinnovabile.
4. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza in bollo da presentarsi entro i trenta giorni antecedenti la data della scadenza originaria unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, nella misura fissata all'art. 24 del presente regolamento.
5. La validità del provvedimento di rinnovo avrà decorrenza dalla data di scadenza della originaria autorizzazione.
6. In mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, si determina la decadenza dall'autorizzazione e pertanto il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario a far data dal giorno di scadenza dell'autorizzazione e si attiva la procedura sanzionatoria per quale installazione abusiva, qualora l'impianto non venga rimosso nel termine massimo di 30 giorni dalla scadenza.

### **Articolo 16** **Diniego**

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta il Responsabile del procedimento emette atto formale di diniego contenente le motivazioni nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare eventuale ricorso.  
Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

### **Articolo 17** **Voltura**

1. Nel caso di trasferimento dell'atto autorizzatorio ad altro titolare, deve essere presentata tempestivamente apposita domanda di voltura in competente bollo, corredata dalla documentazione comprovante le intervenute modificazioni e dal versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo nella misura fissata dall'art. 24 del presente regolamento.



**Articolo 18**  
**Variazione del messaggio pubblicitario**

- 1 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda **variare il messaggio pubblicitario** riportato su un cartello o su altro mezzo pubblicitario deve farne domanda in bollo, allegando una copia del bozzetto del nuovo messaggio, alla Provincia di Rimini, la quale è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione stessa si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**Articolo 19**  
**Revoca delle autorizzazioni**

1. La Provincia può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare **l'adeguamento della segnaletica stradale**, o di tutela della sicurezza stradale. Nel provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi, i termini e l'autorità cui è possibile inoltrare ricorso.
2. La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.
3. Il titolare dell'autorizzazione ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia, dovrà restituire l'atto di autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro 30 giorni.

**Articolo 20**  
**Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nullaosta di:
  - a) Osservare durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari le prescrizioni della normativa vigente;
  - b) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - c) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - d) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - e) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta della Provincia competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il

preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Gli atti autorizzativi ed i nulla osta si intendono comunque accordati fatti salvi i diritti di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia provvederà a richiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro il quale lo stesso dovrà essere effettuato, e in caso di inosservanza potrà procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

## **Articolo 21** **Targhette di identificazione**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 del presente articolo devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga variazione di uno dei dati su di esse riportati.

## **CAPO IV** **SANZIONI**

### **Articolo 22** **Rimozioni**

1. Chiunque violi (autore della violazione/proprietario/possessore del suolo privato) le disposizioni dell'art. 23, comma 11, del D. Lgs. 285/92) ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, quelle del Codice della Strada o del presente Regolamento è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine la Provincia provvederà ed effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via fra loro solidale, del proprietario o del possessore del suolo.
2. Se la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione da parte

degli uffici provinciali preposti, non potrà avvenire prima dell'undicesimo giorno dalla notifica della diffida indirizzata dalla Provincia sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato.

3. Nel caso in cui i cartelli, le insegne di esercizio o gli altri mezzi pubblicitari, siano installati su suolo demaniale o rientrante nel Patrimonio disponibile della Provincia di Rimini, o nel caso in cui la loro collocazione lungo le strade o fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento di attuazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. In seguito la stessa Provincia invierà la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento.
4. Ove il trasgressore non dia esecuzione alla diffida nel termine assegnato alla rimozione provvederà l'Ente addebitando all'autore della violazione ed in via tra loro solidale, al proprietario ed al possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia.
5. La Provincia informerà l'interessato, anche mediante comunicazione via fax dell'avvenuta rimozione dell'impianto pubblicitario. Le spese di custodia decoreranno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e decorsi 30 dalla data della rimozione stessa si procederà allo smaltimento dell'impianto presso la discarica pubblica con addebito delle spese.

### **Articolo 23** **Sanzioni**

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 285 del 30.4.1992
2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del capo I, sezione II, titolo IV del D. Lgs. 285 del 30.4.1992

## **CAPO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24** **Oneri di istruttoria**

1. L'importo dei diritti dovuti per le operazioni tecnico – amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti individuati all'art. 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 195/1992, contenute nell'Allegato "A" sono fissate ad aggiornate dalla Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dal 3° comma del citato art. 405.
2. Sono esonerate dal pagamento degli oneri di istruttoria le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società

## **Articolo 25** **Corrispettivo**

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia si applicano, quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'articolo precedente, i canoni determinati sulla base del prezzario emanato annualmente dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/1992.
2. La quantificazione del canone dovuto per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'art. 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992 è contenuta nell'allegato "B" ed è differenziato sulla base del posizionamento del cartelli o degli altri mezzi pubblicitari.
3. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini di cui al citato comma 7 dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.
4. Qualora l'installazione di uno dei mezzi elencati al comma 1 comporti l'occupazione di spazi od aree pubbliche dovrà essere corrisposto anche il relativo canone (C.O.S.A.P.) secondo i criteri stabiliti nell'apposito regolamento approvato con deliberazione di GP. n. 80 del 3.11.1998.
5. Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio ed i segnali di indicazione conformi alle disposizioni dell'art. 39 del Codice della strada e degli art. da 124 a 136 del relativo Regolamento di attuazione e le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società

## **Articolo 26** **Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento provinciale, valgono le norme previste dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
2. In particolare con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi si rimanda all'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. e int.

## **Articolo 27** **Norme transitorie**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse, privi di autorizzazione/nulla osta o con autorizzazione/ nulla osta scaduti dovranno essere rimossi a cura e spese della ditta installatrice o in sua assenza dalla ditta Pubblicizzata.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, posti lungo o in vista di tali strade trasferite al patrimonio provinciale, installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti fino alla scadenza triennale dell'autorizzazione /nulla osta.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, posti lungo o in vista di tali strade trasferite al patrimonio provinciale, installati sulla base di precedenti atti autorizzativi, con validità decaduta dovranno essere nuovamente autorizzati previa presentazione di regolare domanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. In caso contrario, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altre mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi e pertanto soggetti alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.).
4. Tutti i cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari collocati in proprietà demaniale dovranno essere rimossi.

### **Articolo 28** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutivo il provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

**ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  
E/O NULLA-OSTA TECNICO ART. 405 DEL D.P.R. 495/1992**

Gli importo dei diritti dovuti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative (sopralluoghi, istruttoria ...) da applicarsi agli impianti individuati all'art. 2 del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, di tipo fisso temporaneo o mobile posti in vista delle strade provinciali, all'interno dei centri abitati (Nulla-osta tecnico) ed all'esterno dei centri abitati (Autorizzazioni) sono così quantificati:

<b>Tipologia</b>	<b>Rilascio autorizzazioni</b>	<b>Rilascio nulla osta</b>	<b>Rinnovo/voltura/ cambio immagine</b>
Insegna d'esercizio	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Preinsegna	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Sorgente luminosa	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Cartello	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Manifesto	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Striscione locandina e stendardo	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Segno orizzontale reclamistico	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Impianto pubblicitario e di servizio	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Impianto di pubblicità o di propaganda	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00
Altri mezzi pubblicitari	€ 100,00	€ 60,00	€ 40,00

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Rimini interviene con il patrocinio.

Il presente tariffario viene inviato ogni anno al Ministero delle Infrastrutture – Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e gli importi sono aggiornati ogni due anni secondo quanto previsto all'art. 405, comma 3 del D.P.R. n. 495/1992.

**CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**  
**ART. 53 DEL D.P.R. 495/1992**

Il canone annuale da applicarsi per gli impianti individuati all'art. 2 del presente regolamento così come previsto dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, di tipo fisso temporaneo o mobile posti in vista delle strade provinciali, all'interno dei centri abitati (Nulla-osta tecnico) ed all'esterno dei centri abitati (Autorizzazioni) sono così quantificati:

**1) Posizionamento su aree demaniali o di proprietà provinciale**

<b>Tipologia impianto</b>	<b>Importo annuo in Euro/Mq.</b>
Insegna d'esercizio	esente
Preinsegna	esente
Sorgente luminosa	€ 60,00
Cartello	€ 60,00
Manifesto	€ 60,00
Striscione locandina e standardo	€ 60,00
Segno orizzontale reclamistico	€ 60,00
Impianto pubblicitario e di servizio	€ 60,00
Impianto di pubblicità o di propaganda	€ 60,00
Altri mezzi pubblicitari	€ 60,00

**2) Posizionamento su aree di proprietà privata**

<b>Tipologia impianto</b>	<b>Importo annuo in Euro/Mq.</b>
Insegna d'esercizio	esente
Preinsegna	esente
Sorgente luminosa	€ 40,00
Cartello	€ 40,00
Manifesto	€ 40,00
Striscione locandina e standardo	€ 40,00
Segno orizzontale reclamistico	€ 40,00
Impianto pubblicitario e di servizio	€ 40,00
Impianto di pubblicità o di propaganda	€ 40,00

Altri mezzi pubblicitari	€ 40,00
--------------------------	---------

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Rimini interviene con il patrocinio.

Il calcolo della superficie avverrà secondo le reali dimensioni dell'impianto, qualora risultasse una frazione di mq. Questa verrà arrotondata al mq. Superiore.

Il presente prezziario deve essere reso pubblico entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.



**CORRISPETTIVI PER I MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI**

Il corrispettivo dovrà essere versato al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada. L'atto avrà in ogni caso la validità prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

**1) Posizionamento su aree demaniali o di proprietà provinciale**

Il canone giornaliero per ogni autorizzazione/nulla-osta, calcolato su un'unica facciata di pubblicità è di Euro 2,00 per mq. o frazione.

**2) Posizionamento su aree di proprietà privata**

Il canone giornaliero per ogni autorizzazione/nulla-osta, calcolato su un'unica facciata di pubblicità è di Euro 1,00 per mq. o frazione.